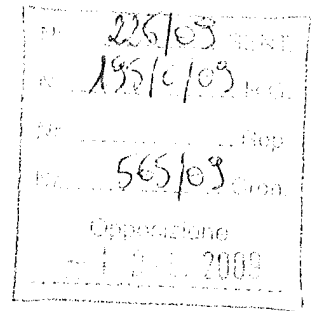
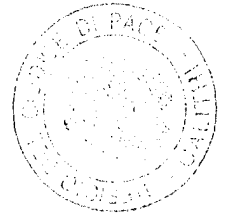




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CALITRI (Avellino)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace di Calitri, avv. Ernesto Cerullo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N. 195/C/09 del R.G.A.C.

P R O M O S S A

dalla sig.ra **MATTIA ANGIOLINA** (c.f.: MTTNLN55M43C976R), elettivamente domiciliata in Conza della Campania (AV) alla via G. Galilei n. 2, presso lo studio dell'avv. Maria Christyan Fiore che la rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione.

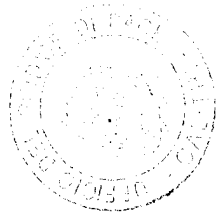
-ATTORE -

C O N T R O

1) REGIONE CAMPANIA (c.f. 80011990639) in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura ad lites per notaio Stefano Cimmino di Napoli del 17-9-02, dall'avv. Anna Carbone, ed elettivamente domiciliati in Sant'Angelo dei Lombardi presso il Palazzo Regione c/o STAP Foreste via Petrile.

- CONVENUTA -

OGGETTO: Risarcimento danni.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Mattia Angiolina conveniva in giudizio innanzi a questo Giudice la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al fine di sentir dichiarare la Regione Campania responsabile esclusiva dell'evento dannoso avvenuto il 10.02.2008 e condannarla al risarcimento dei danni.

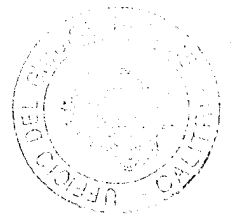
L'attrice affermava che in tale data, in località Conza della Campania, sulla SS 7 Ofantina al km. 9+700, l'autovettura di sua proprietà, FIAT Panda tg. BC820EW condotta dal figlio Petrozzino Michele, impattava contro un cinghiale che era sbucato improvvisamente dalla vegetazione costeggiante la strada e che a seguito dell'urto l'autovettura riportava danni per €. 728,00.

Si costituiva la Regione Campania la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva a causa della responsabilità da attribuire alla Provincia delegata dalla L. 157/92 alle funzioni amministrative di caccia e di protezione della fauna, restando a carico della Regione soltanto le funzioni di programmazione e coordinamento al fine della pianificazione faunistico-venatoria e conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza il 19.06.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.



Va rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Regione Campania, perchè la legge 157/92 affida alle Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, delegando alla Provincia le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna.

La Suprema Corte, con le sentenze n. 13956/1999 in relazione all'art. 9 L. 157/1992, n. 13907/2002, n. 4664/2005 ed altre, ha affermato che la legittimazione passiva, riguardo alla domanda risarcitoria per danni da fauna selvatica, spetta alle Regioni e non allo Stato ed alle Province, perchè la L. 11 febbraio 1992 n. 157 affida alle Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Pertanto, la Regione è obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e di conseguenza è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei danni prodotti dalla fauna medesima.

La prova testimoniale e la fattura per la riparazione dell'autovettura offrono a questo giudicante elementi idonei e sufficienti all'accertamento del diritto in contestazione.

Risulta provato che la FIAT Panda collideva con un cinghiale che repentinamente era sbucato dalla vegetazione e che i danni descritti dall'attrice, risultanti dalla fattura fiscale e concordanti con le fotografie depositate, vanno quantificati nella somma di €. 728,00.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Calitri definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mattia Angiolina, così dispone:



- 1) rigetta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della Regione Campania;
- 2) dichiara responsabile del danno di cui è causa la Regione Campania;
- 3) condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di Mattia Angiolina della somma di settecentoventotto/00 euro (€ 728,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 4) condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di Mattia Angiolina, delle spese del giudizio liquidate in euro novecentonovantuno/00 (euro 991,00), di cui euro 546,00 per diritti, euro 395,00 per onorari ed euro 50,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Calitri il 2 07 2009

IL GIUDICE DI PACE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CALITRI (AV)

Depositato in Canc.

- 2 07 2009

IL CANCELLIERE